



CITTA' DI IMPERIA

N°

307/2024

ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

Premesso che:

- è in corso di svolgimento il campionato interregionale di calcio di Serie D 2024/2025 cui partecipa la squadra "S.S.D. Imperia Calcio";
- tutte le gare casalinghe si svolgeranno presso lo Stadio Comunale "N. Ciccione";
- in base all'odierno calendario è previsto che si svolgeranno presso lo Stadio Comunale della Città di Imperia le seguenti partite:

PARTITA	DATA	ORA
SSD IMPERIA CALCIO - SANREMESE	18/09/24	17.00'
SSD IMPERIA CALCIO - LIGORNA	25/09/24	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - FOSSANO CALCIO SSD	29/09/24	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - SALUZZO	06/10/24	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - DERTHONA FBC 1908 ASD	20/10/24	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - NOVAROMENTIN SRL	27/10/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - CHIERI	10/11/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - GOZZANO SSD	24/11/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - ASD CAIRESE	08/12/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - ALBENGA US	22/12/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - OLTREPO FBC	12/01/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - CITTA' DI VARESE SRL	19/01/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - BORGARO	29/01/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - ASTI	09/02/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - VADO 1913 ASD	23/02/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - LAVAGNESE 1919	09/03/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - CHISOLA	30/03/25	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - AC BRA	13/04/25	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - AVC VOGHERESE 1919	27/04/25	15.00

Preso atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n.14/2010 del 17/3/2010, nel definire le norme di comportamento per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto il divieto di "introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore" oltre all'ulteriore divieto di "introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica";

Vista la richiesta di emissione di apposita ordinanza da parte del Questore prot. n.67208 del 13/09/2024 di divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita a calendario il giorno 18/09/2024 e di divieto di bevande anche non alcoliche ma vendute in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta;

Considerato che:

- le partite di calcio del campionato di Serie D potrebbero richiamare un notevole afflusso di tifosi delle squadre di volta in volta coinvolte;
- in occasione dei suddetti incontri potrebbero verificarsi problemi di sicurezza pubblica provocati dal consumo di bevande alcoliche, dal loro abuso nonché dal consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l'incolumità pubblica;
- al fine di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini e di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, è opportuno adottare un'ordinanza di divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi e di bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere nonché di divieto di consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi e di bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- i divieti di cui sopra, relativi agli incontri calcistici indicati in premessa, dovranno essere estesi, oltre che all'interno dello stadio, anche alla zona ricadente nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo e dovranno interessare l'arco temporale a partire da un'ora precedente all'incontro e sino ad un'ora dopo la conclusione del medesimo;
- considerato altresì opportuno ai medesimi fini ordinare da almeno due ore prima dell'inizio dell'incontro fino a un'ora dopo la conclusione dello stesso nei giorni in cui si disputano le partite calcistiche presso lo Stadio Comunale Nino Ciccione in Salita Piazza D'Armi;
- su tutta l'area antistante l'ingresso dello stadio divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli,
- divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli dei residenti nella via, in quella a monte della stessa dei veicoli di Polizia e soccorso in servizio di emergenza;
- in caso di modifica della data e dell'orario della gara calcistica, la presente ordinanza è comunque valevole nel giorno e nell'orario in cui effettivamente si disputerà l'incontro;

Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l'afflusso di persone che si verificherà in occasione degli incontri calcistici indicati in premessa e gli eventuali comportamenti posti in essere a seguito di consumo di bevande alcoliche e di condotte irresponsabili che si possono manifestare, determinano il rischio di gravi danni all'incolumità fisica degli spettatori presenti sia all'interno che all'esterno dello stadio;

Considerato che, qualora se ne ravvisi la necessità per specifici incontri calcistici, anche a seguito di apposita comunicazione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, l'Amministrazione si riserva sin da ora di integrare le misure contenute nella presente ordinanza ovvero di adottare ordinanza ad hoc;

Atteso quanto previsto dal comma 4° dell'art.54 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza è stata comunicata in via preventiva al Sig. Prefetto di Imperia per quanto di competenza;

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

- il divieto, a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo nonché al bar ubicato all'interno dello stadio comunale, di somministrare e di vendere, anche attraverso distributori automatici, bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi e bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere;
- il divieto, a tutti indistintamente, di consumare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi e di bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere all'interno dello stadio e in luoghi pubblici nel raggio di 200 mt. dallo stesso, disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta;
- il divieto da almeno due ore prima dell'inizio dell'incontro fino a un'ora dopo la conclusione dello stesso nei giorni in cui si disputano le partite calcistiche presso lo Stadio Comunale Nino Ciccione in Salita Piazza D'Armi;
- su tutta l'area antistante l'ingresso dello stadio divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli,
- divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli dei residenti nella via, in quella a monte della stessa dei veicoli di Polizia e soccorso in servizio di emergenza;

Il presente divieto, di natura temporanea ed eccezionale, sarà limitato ai seguenti incontri di calcio che si svolgeranno presso lo Stadio Comunale "N. Ciccione" in base al calendario ad oggi esistente:

PARTITA	DATA	ORA
SSD IMPERIA CALCIO - SANREMESE	18/09/24	17.00'
SSD IMPERIA CALCIO - LIGORNA	25/09/24	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - FOSSANO CALCIO SSD	29/09/24	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - SALUZZO	06/10/24	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - DERTHONA FBC 1908 ASD	20/10/24	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - NOVAROMENTIN SRL	27/10/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - CHIERI	10/11/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - GOZZANO SSD	24/11/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - ASD CAIRESE	08/12/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - ALBENGA US	22/12/24	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - OLTREPO FBC	12/01/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - CITTA' DI VARESE SRL	19/01/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - BORGARO	29/01/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - ASTI	09/02/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - VADO 1913 ASD	23/02/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - LAVAGNESE 1919	09/03/25	14.30
SSD IMPERIA CALCIO - CHISOLA	30/03/25	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - AC BRA	13/04/25	15.00
SSD IMPERIA CALCIO - AVC VOGHERESE 1919	27/04/25	15.00

E' fatto obbligo agli esercenti informarsi delle date e degli orari ufficiali delle partite;

DISPONE

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente venga trasmessa:

- al Prefetto di Imperia;
- al Questore di Imperia;
- al Commissariato di P.S. di Imperia;
- al Comando dei Carabinieri di Imperia;
- alla Tenenza Guardia di Finanza di Imperia;
- al Comandante della Polizia Municipale di Imperia;
- alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori;

che sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'autorità giudiziaria;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della Forza Pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Interventi straordinari e di emergenza".

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SINDACO
Claudio Scajola

